

## CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'ESONERO DALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

Sedute CROAS Lombardia del 30/06/2014, 17/11/2014 e 16/02/2015

Il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, su proposta della Commissione Formazione Continua e Accreditamento, sulla base del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed in vigore dal 13/02/2014, valutato l'art. 13 che indica il Consiglio regionale competente per esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- a) maternità o congedo parentale per la durata di dodici mesi;
- b) grave malattia o infortunio;
- c) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore,

definisce i seguenti criteri per la concessione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo formativo:

1. **maternità o congedo parentale:** viene concesso l'esonero per maternità per il periodo massimo di un anno (12 mesi) per 20 crediti (15 formativi e 5 deontologici), allegare autocertificazione dello stato di maternità (data presunta parto o avvenuta nascita); nel caso di congedo parentale autocertificare il periodo richiesto e relativa motivazione; in caso di richiesta di esonero per legge 104, viene concesso totalmente per il periodo di un anno se è previsto il congedo straordinario e parzialmente in base al conteggio dei permessi mensili dichiarati (3 giorni al mese per 12 mesi = 36 giorni : 20 crediti = 1,80 arrotondato per eccesso = 2 crediti esonerati).
2. **grave malattia o infortunio e altri casi di documentato impedimento:** viene concesso esonero, anche parziale, in base alla valutazione del singolo caso;
3. **lo stato di disoccupazione o inoccupazione e lo svolgimento di altra mansione lavorativa diversa da quella di assistente sociale:** viene concesso esonero parziale di 10 crediti formativi; resta l'obbligo del raggiungimento di n. 5 crediti formativi e n. 5 crediti deontologici;
4. **interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale:** viene valutata dalla Commissione la concessione di esonero in base ad ogni singolo caso;
5. **il pensionamento:** viene concesso l'esonero totale se l'iscritto dichiara di non prestare alcuna attività di competenza della professione, allegando autocertificazione autografa;
6. **altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore:** viene concesso esonero totale o parziale, valutato di volta in volta in base alle situazioni.